

MODULARIO
INTERNO 314



MOD. 4 P.S.C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo.

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

ROMA

OGGETTO: Istanze di conferimento della cittadinanza italiana. Criteri per la richiesta dei certificati penali

Come è noto, l'istanza per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n.91/1992 deve essere corredata a pena di nullità, tra l'altro, delle certificazioni penali rilasciate dallo Stato straniero o dagli Stati stranieri di origine e residenza, relative ai precedenti penali e ai carichi penali pendenti, come recitano le disposizioni regolamentari attuative della norma.

Ciò allo scopo di verificare in capo all'istante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, l'inesistenza di cause preclusive, nonché ogni elemento utile a valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente un nuovo componente all'interno dello Stato comunità.

Nello sforzo costante di adeguare le previsioni normative di cittadinanza alle esigenze giuridiche e sociali emergenti, si è avuto modo di accertare che i richiedenti spesso risultano avere trascorso pochi anni di vita nei Paesi di nascita, per trasferire in seguito altrove la propria residenza. In tali casi risulta particolarmente difficile ottenere il

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

certificato penale del proprio paese d'origine, talora impossibile per la circostanza che in alcuni Stati non è previsto il rilascio di tale certificazione per i minori.

Al riguardo si osserva che l'ordinamento italiano statuisce una previsione assoluta di non imputabilità per gli infraquattordicenni. Infatti, ai sensi dell'art.97 del codice penale, "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni".

Pertanto, in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento, si dispone in via generale che, qualora il richiedente abbia lasciato il proprio Paese di origine prima del compimento dei 14 anni di età, non è tenuto, all'atto della presentazione della domanda, a produrre il certificato penale di tale Paese.

Soltanto nei casi in cui il richiedente abbia acquisito e conservato la cittadinanza del Paese di nascita, dovrà fornire comunque anche l'attestazione sui precedenti penali: tale esigenza di verifica è imposta in tali evenienze dallo specifico e permanente legame con quello Stato, perdurante a prescindere dalla residenza effettiva.

In tutte le altre fattispecie, pertanto, l'interessato è esentato dall'obbligo di presentazione della certificazione penale del Paese di nascita abbandonato prima del quattordicesimo anno di età.

Andrà invece sempre presentato il certificato penale dei Paesi nei quali l'interessato avrà risieduto dopo il compimento del 14° anno di età.

Si confida nell'osservanza delle indicazioni fornite, restando a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rabuanò